

Carrara, 10 gennaio 2017
DL/

Spett.le

BILANCI 2016 – SPESE DI PUBBLICITA' E DI RICERCA

In recepimento della Direttiva UE n. 34/2013 il Consiglio dei Ministri italiano approvò (“ce lo chiede l’ Europa”) il D.Lgs 139/2015 contenente una serie di disposizioni riguardanti la formazione/esposizione dei bilanci di esercizio, a partire da quello relativo al 2016.

Per le questioni meramente *tecniche* e soggette a libere scelte (valutazione dei titoli immobilizzati, calcolo dell’ avviamento, dei crediti e debiti, ecc.) provvederemo a sottoporVi le relative applicazioni nella formazione del bilancio 2016, direttamente confrontandoci con Voi e/o con i responsabili della Vostra contabilità in azienda.

Ma su altre questioni non vi saranno – a quanto si legge anche in questi giorni - possibilità di scelta e le disposizioni del D. Lgs 139 avranno automatico corso. Ci riferiamo in particolare ai criteri di contabilizzazione delle spese di pubblicità e di ricerca in corso di ammortamento alla fine del 2015: esse vanno inderogabilmente cancellate dall’ attivo patrimoniale (al netto dei relativi fondi di ammortamento, se ve ne sono).

La struttura aziendale risulterà così indebolita ed è probabile anzi che diverse imprese debbano registrare una profonda alterazione del Patrimonio, con intuitivi problemi nei rapporti con terzi (anche con pubbliche istituzioni, come ad esempio Equitalia per i rateizzi) e con banche (affidamenti e mutui).

Per qualche società il Patrimonio potrà addirittura scendere sotto i limiti di legge, decretandosi così l’ obbligo dei soci (se ne hanno la possibilità e la volontà) di provvedere ad una urgente ricapitalizzazione ⁽¹⁾. Diverse società sono quindi destinate alla estinzione.

Si fa fatica a credere che un Parlamento di uomini intelligenti, chiamati a tutelare il lavoro dei loro compatrioti, ritenga ragionevole – per un mero assetto contabile – sopprimere di colpo vecchie regole legali e mettere in difficoltà, o addirittura obbligare a chiudere, chi a

¹ Siccome le norme in questione sono applicabili fin dal 1° gennaio 2016, gli amministratori delle società che – cancellando le spese di pubblicità e ricerca – si sono trovate a quella data o nel corso del 2016 con Patrimonio negativo o comunque inferiore ai minimi di legge, rischiano d’ essere dichiarati responsabili personalmente per le attività svolte senza capitale.

quelle medesime regole si è attenuto. Non esistono norme transitorie per il cambio di regime.

Ad oggi, comunque, non si sa come esattamente debba avvenire la soppressione, nell' attivo patrimoniale, delle richiamate spese di pubblicità e di ricerca in corso di ammortamento. Secondo autorevoli commentatori (cfr. Franco Roscini Vitali su Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2015) la "perdita" non andrà nel Conto Economico 2016, ma si scaricherà contabilmente sulle riserve e, se insufficienti, sul capitale proprio della Società.

Ciò appare inevitabile – scrive Roscini Vitali - per due ragioni: i) perché i principi contabili ammettono che si utilizzi il Conto Economico solo per mutamenti decisi dagli Amministratori (nel nostro caso si tratta invece di nuove norme volute dal Legislatore); ii) perché a partire dall' esercizio 2016 sparisce dal Conto Economico del bilancio la "parte straordinaria", nella quale si dovrebbero contabilizzare le sopravvenienze passive derivanti dalla suddetta cancellazione.

La tesi dell' imputazione a Patrimonio è data come prevalente ⁽²⁾. E però, se non si fanno transitare nel Conto Economico, le partite soppresse rischiano d' essere prive anche di riflessi fiscali, costi – cioè – senza deducibilità ⁽³⁾. Al momento si attendono chiarimenti, che arriveranno, ci si può giurare, quando saremo ormai pronti per depositare i bilanci.

Merita di notare in ultimo che secondo un isolata voce ⁽⁴⁾ *"...i principi contabili internazionali prevedono un periodo transitorio per l' applicazione delle modifiche contabili, le quali vengono annunciate molto in anticipo (anni, non pochi mesi o giorni)"*. Per comprendere il senso di questa affermazione non si deve considerare il tempo che oggi ci separa dalla Delibera UE (2013) o dal D. Lgs 139 (agosto 2015). Si deve invece prendere il tempo che intercorre tra il D. Lgs 139/2015 ed il 31 dicembre 2015. Soltanto quattro mesi per passare dal bilancio 2015 (vecchie regole) al bilancio 2016 (del tutto nuove regole).

La nuova situazione obbliga a reimpostare anche il bilancio 2015, allo scopo di renderlo confrontabile con quello per i 2016. Un costo in più, che dovremo addebitarVi.

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR17-CIR/POR

² Ci sono però anche voci dissonanti, ad esempio la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria (Nota operativa n. 13/2015).

³ Cfr. Guidi Simone e Biagini Valentina: *"La deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo a seguito delle modifiche al bilancio di esercizio"* in Pratica fiscale e professionale, n. 25/2016, pag. 34.

⁴ Fabrizio Bava e Alain Devalle: *"Dal 2016 spese di pubblicità e di ricerca fuori dell' attivo"*, in Eutekneinfo, novembre 2015